

REGIONE TOSCANA

Misure Straordinarie, urgenti e sperimentali, integrative delle azioni previste dal programma di ERP 2003-2005 approvato con delib. del C.R. n. 51/2004 - "Misura E (Sperimentale): Progettazione e attuazione di interventi regionali pilota nel campo della bioarchitettura e bioedilizia e di strutture alloggiative plurifamiliari di natura temporanea".

AVVISO PUBBLICO riservato ai Comuni toscani

Art. 1 – Finalità

La Regione concorre, per una disponibilità complessiva pari a 13 milioni di euro, alla realizzazione di interventi pilota con caratteristiche sperimentali ed innovative, in particolare riferiti a:

1.A – organismi abitativi destinati alla locazione, con caratteristiche di sostenibilità ambientale e che favoriscano le relazioni umane e sociali. Disponibilità massima pari al 50% della disponibilità totale;

1.B – strutture alloggiative temporanee gestite dal Comune o dal Soggetto Gestore, per affrontare situazioni di grave emergenza abitativa. Disponibilità massima pari al 25% della disponibilità totale;

1.C – interventi di autocostruzione o auto recupero di alloggi destinati alla locazione o altro titolo di godimento. Disponibilità massima pari al 25% della disponibilità totale.

Art. 2 – Soggetti attuatori

2.1 Per gli interventi di cui all'art. 1.A i soggetti attuatori possono essere:

a) i Comuni, singoli o associati;

b) le società di gestione costituite ai sensi della L.R. 77/98;

c) le cooperative edilizie di abitazione, le imprese di costruzione e le cooperative di produzione e lavoro, in forma singola o consorziata, anche su espresso mandato di altro soggetto privato dotato di personalità giuridica, senza scopo di lucro, partecipante alla proposta.

I soggetti di cui alla precedente lettera c) devono essere in possesso dei requisiti di seguito specificati :

1) per le cooperative edilizie di abitazione:

- essere regolarmente iscritte albo nazionale delle cooperative;

- essere regolarmente iscritte all'albo delle società tenuto dalla C.C.I.A.A.;

- avere l'ultimo bilancio in pareggio o in attivo e certificato ai sensi delle leggi vigenti e non essere interessata da procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, di liquidazione coatta o volontaria;

- presentare un elenco di soci prenotatari in numero non eccedente quello degli alloggi da realizzare, aumentato in misura non inferiore al 50% e non superiore al 100% per le sostituzioni necessarie in sede di assegnazione in locazione. La quota di riserva deve indicare l'ordine di priorità (Legge 457/78, art. 25, comma 1 punto 3 e comma 2);

2) per le imprese, cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi:

- essere in possesso di attestazione rilasciata dalla S.O.A. (Società organismi di attestazione) per classifica e/o categoria adeguata e per un importo almeno pari al costo totale dell'intervento;
- essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di contributi assistenziali e previdenziali (INPS, INAIL e Cassa edile);
- non ricadere nei casi di esclusione previsti dall'art. 38 del D.Lgs 163/2006;

2.2 Per gli interventi di cui all'art. **1.B** i soggetti attuatori possono essere:

- a) i Comuni, singoli o associati;
- b) le società di gestione costituite ai sensi della L.R. 77/98;

2.3 Per gli interventi di cui all'art. **1.C** i soggetti attuatori sono cooperative o altri soggetti associativi senza scopo di lucro, costituiti da singoli o nuclei familiari che intendano partecipare attivamente con il loro lavoro al processo di autorecupero o autocostruzione, su immobili o terreni messi a disposizione da soggetti pubblici o privati sulla base di specifica convenzione.

Art. 3 – Tipologie di intervento e contributo regionale

3.1 Gli interventi di cui all'art. **1.A** dovranno prevedere la realizzazione e/o il recupero di edifici plurifamiliari realizzati secondo criteri di bioarchitettura e bioedilizia, a basso impatto ambientale e con efficienza energetica superiore ai limiti di legge, che prevedano una organizzazione degli spazi e dei servizi che consenta e favorisca l'instaurarsi di rapporti di socialità, comunità e mutuo aiuto fra i residenti (cohousing).

Nel caso l'intervento sia promosso dal comune, realizzato dal soggetto gestore e rientri integralmente nel campo di applicazione della LR 96/96, il contributo regionale sarà pari al 100% del costo riconoscibile al netto del costo di acquisizione dell'area o dell'immobile.

Nel caso di un soggetto attuatore privato il contributo regionale sarà pari al 40% del costo riconoscibile al netto del costo di acquisizione dell'area o dell'immobile.

Il costo riconoscibile degli interventi è determinato con riferimento ai limiti massimi di costo, definiti dalla Regione con deliberazione G.R. n. 328 del 18.03.1996 in applicazione del D.M. 05.08.1994 adeguati all'ultimo aggiornamento disponibile, come integrati con DGR n. 49 del 7.2.2011. Nel caso in cui al momento dell'inizio dei lavori fosse intervenuto un nuovo aggiornamento dei limiti massimi di costo, con conseguente incremento del contributo, questo può essere riconoscibile nella misura massima del 3% del contributo inizialmente previsto.

3.2 Gli interventi di cui all'art. **1.B** dovranno prevedere la realizzazione e/o il recupero di edifici da destinare a strutture alloggiative di carattere temporaneo, da assegnare a soggetti in possesso dei requisiti di cui alla LR 96/96, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa, quali:

- a) sfratti esecutivi non prorogabili inseriti negli appositi elenchi per l'esecuzione con la forza pubblica;
- b) sgombero di unità abitative di proprietà pubblica o per pubbliche finalità;
- c) pubbliche calamità;
- d) profughi;

e) richiesta di alloggio adeguato per il ricongiungimento familiare da parte di cittadini di Stati non aderenti all'Unione Europea, aventi i requisiti previsti dalla Tabella A della LR 96/96.

La proposta dovrà specificare la quantificazione del costo di realizzazione, anche in relazione alla tipologia di intervento, che non potrà in ogni caso essere superiore al costo riconoscibile determinato con riferimento ai limiti massimi di costo, definiti dalla Regione con deliberazione G.R. n. 328 del 18.03.1996 in applicazione del D.M. 05.08.1994, adeguati all'ultimo aggiornamento disponibile, come integrati con DGR n. 49 del 7.2.2011. Nel caso in cui al momento dell'inizio dei lavori fosse intervenuto un nuovo aggiornamento dei limiti massimi di costo, con conseguente incremento del contributo, questo può essere riconoscibile nella misura massima del 3% del contributo inizialmente previsto

Il contributo regionale è pari al 100% del costo di realizzazione con i limiti di cui al precedente alinea, ad esclusione del costo di acquisizione dell'area o dell'immobile.

3.3 Gli interventi di cui all'art. 1.C prevedono la realizzazione, mediante autocostruzione o autorecupero da parte dei componenti della cooperativa o associazione proponente, di strutture alloggiative plurifamiliari, che possono presentare anche spazi di aggregazione e di condivisione, o servizi comuni, per accentuare le caratteristiche dell'intervento mirato alla costruzione di relazioni umane e sociali all'interno del percorso di ricerca di soluzioni abitative.

Il contributo regionale è così determinato:

- fino a € 35.000 ad alloggio a copertura delle spese di intervento, a favore della cooperativa o associazione proponente, nonché delle spese tecniche, a favore di personale tecnico qualificato, ovvero della cooperativa o associazione proponente nel caso le necessarie e documentate competenze e professionalità siano presenti fra i componenti della stessa;;
- fino a 5.000 € ad alloggi per attività di coordinamento e formazione, a favore di soggetti con provata esperienza nel campo, selezionati dal proponente o dal Comune.

3.4 Nel caso di interventi di recupero edilizio, gli immobili oggetto di intervento non devono essere stati in qualunque tempo:

- acquisiti, realizzati o recuperati dallo Stato e da Enti Pubblici Territoriali, a totale carico o con concorso o contributo dello Stato, della Regione e di Enti Pubblici Territoriali;
- di proprietà delle disciolte ATER trasferiti ai Comuni ai sensi della L.R. 77/98 e della delib.C.R. 26.6.2002 n. 109;
- acquisiti, realizzati o recuperati da Enti pubblici non economici comunque utilizzati per le finalità sociali proprie della Edilizia Residenziale Pubblica, ivi compresi gli alloggi costituiti con programmi speciali o straordinari;

Art. 4 – Canone di locazione e durata del vincolo

4.1 Per gli interventi di cui all'art. 1A, nel caso di alloggi ERP il canone di locazione è definito dalla L.R. 96/96; nel caso di soggetto attuatore privato l'ammontare complessivo dei canoni di locazione annualmente spettanti è determinato nella misura massima del 3,2 per cento del costo riconoscibile dell'intervento,

La durata del vincolo alla locazione ha durata minima pari a 20 anni.

4.2 Per gli interventi di cui all'art. **1B** la determinazione del canone di locazione viene stabilita all'interno della proposta progettuale, sulla base dei disposti della L.R. 96/96. Il vincolo alla locazione è permanente.

4.3 Per gli interventi di cui all'art. **1C** la determinazione del canone di locazione da corrispondere da parte della cooperativa o associazione di autocostruzione o auto recupero alla proprietà, comunque non superiore a quanto previsto al comma 4.1, viene stabilita nella convenzione fra i due soggetti, come pure la valutazione dei lavori eseguiti a scomputo dello stesso canone, e la durata della locazione comunque non inferiore a 15 anni.

Art. 5 - Locazione degli alloggi ed eventuale cessione

5.1. La stipula dei contratti di locazione degli alloggi di cui all'art. **1A** e **1C** deve avvenire entro 6 mesi dalla ultimazione dei lavori ed è obbligatoriamente subordinata all'avvenuta certificazione di abitabilità/agibilità degli alloggi.

5.2. Entro 30 giorni dalla stipula del contratto di locazione dell'alloggio, il locatario e il proprio nucleo familiare devono fissarvi la residenza ed occuparlo in modo continuativo.

5.3. Gli alloggi che si rendessero disponibili per recesso del conduttore o cessazione del contratto devono essere ri-assegnati entro i successivi 120 giorni a soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso Pubblico.

5.4. La cessione a terzi in tutto o in parte degli immobili che fruiscono dei finanziamenti di cui all'articolo **1A** e **1C** può avvenire anche prima della scadenza del periodo di messa a disposizione degli stessi purché ogni relativo vincolo venga assunto dall'acquirente e riportato nell'atto di compravendita e relative note di trascrizione. In ogni caso, la cessione deve riguardare almeno un intero edificio ed essere effettuata ad un unico soggetto.

Art. 6 – Norme tecniche

6.1. Gli interventi di cui all'art. 1, lettere A, B e C, devono essere conformi alle norme tecniche e tipologiche di cui all'art. 16, ultimo comma, e all'art. 43 della Legge 457/78, alle normative tecniche regionali per l'edilizia agevolata, per quanto applicabili, di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 387/1991 allegato "E" e n. 328/96, con esclusione del limite massimo di Snr in relazione alla Su

6.2. Gli immobili oggetto di intervento devono essere: unitariamente identificabili e dotati di autonomia funzionale rispetto all'uso delle parti comuni (ingresso, scale, coperture ecc.).

6.3. Gravi inadempienze e irregolarità accertate in ogni fase realizzativa dell'intervento nell'applicazione delle disposizioni sulla sicurezza e sulla regolarità del lavoro di cui al D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) nonché alla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni

sulla sicurezza e regolarità del lavoro), costituiscono motivo di revoca del contributo regionale.

Art. 7 – modalità di presentazione delle proposte

I Comuni interessati dovranno far pervenire alla Regione Toscana – Settore Politiche abitative, le proposte di intervento entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico sul BURT.

A tal fine i Comuni possono procedere:

- alla elaborazione di proprie proposte, di concerto con il Soggetto Gestore costituito ai sensi della L.R. 77/98 per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. **1.A**, **1.B**, o con altro soggetto attuatore con le caratteristiche di cui all'art. 2.3 per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. **1.C**, fatte salve le procedure di evidenza pubblica per la individuazione dei beneficiari;
- alla raccolta e alla trasmissione di proposte che saranno presentate da altri soggetti proponenti sul proprio territorio per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. **1.A** e **1.C**. A tale scopo i Comuni daranno diffusione pubblica dei contenuti del presente Avviso, e stabiliranno un congruo termine temporale per la presentazione delle proposte ai propri uffici. La trasmissione delle proposte raccolte alla Regione Toscana sarà corredata da sintetico parere di congruità e di fattibilità.

Art. 8 – contenuti delle proposte

8.1 Le proposte di intervento dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- individuazione area o immobile interessati con indicazione dello stato di diritto, e se la proprietà è diversa dal proponente, atto di accettazione da parte della stessa dei termini della proposta;
- relazione esplicativa delle caratteristiche dell'intervento, ivi comprese le modalità di regolamentazione dei rapporti fra i diversi soggetti coinvolti;
- elaborati grafici riportanti le indicazioni progettuali preliminari;
- relazione di fattibilità relativa in particolare a conformità urbanistica e vincoli;
- cronoprogramma preliminare;
- quadro finanziario completo di calcolo del costo dell'intervento, contributo regionale, altre fonti di finanziamento,
- impegno per i soggetti attuatori privati di costituzione di fidejussione bancaria o assicurativa pari all'ammontare del contributo richiesto.

8.2 Nel caso di proposte di interventi di cui all'art. **1 C** dovranno essere indicati i componenti dell'associazione o soci della cooperativa che parteciperanno attivamente allo svolgimento dei lavori, le professionalità presenti all'interno dell'associazione o cooperativa, nonché quelle da reperire all'esterno, il soggetto cui affidare lo svolgimento dei compiti previsti all'ultimo alinea del precedente art. 3.3.

Art. 9 – Selezione delle proposte e assegnazione contributo

9.1 I progetti presentati a seguito del presente Avviso Pubblico saranno valutati, previa verifica della regolarità formale della domanda e della documentazione allegata da svolgersi a cura del Settore Politiche Abitative, da una apposita Commissione di esperti formata da dirigenti e funzionari regionali, con l'eventuale partecipazione di rappresentanti di organismi o istituzioni esterne, con particolare qualificazione nelle materie inerenti gli interventi, nominata con apposito provvedimento.

9.2 La Commissione valuterà i progetti presentati secondo i criteri sotto indicati, formerà una graduatoria delle proposte ritenute ammissibili per ogni tipologia di intervento, e la proporrà alla Giunta Regionale per l'approvazione.

La Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie fornite dalla Commissione, approva la graduatoria delle proposte ammissibili, e assegna i finanziamenti fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

9.3 Nel caso in cui la disponibilità finanziaria destinata a una delle tipologie di intervento non risultasse esaurita dalle proposte ammissibili, il residuo potrà essere destinato a finanziare proposte delle altre tipologie.

Qualora le proposte ammissibili non esauriscano comunque la disponibilità di risorse di cui all'art. 1, il residuo rientra nelle disponibilità della Regione che provvederà al suo utilizzo nell'ambito delle successive programmazioni.

Ambiti e criteri di valutazione	Fino a punti
Grado di rispondenza a finalità e caratteristiche dell'Avviso Pubblico	20
Risposta a disagio abitativo	10
Recupero edilizio/riqualificazione urbana	20
Fattibilità/cantierabilità	10
Innovazione/integrazione di diverse tematiche	20
Sostenibilità ambientale/efficienza energetica	20
TOTALE	100

Art. 10 – Beneficiari finali degli alloggi - requisiti

10.1. I requisiti e le condizioni per beneficiare degli alloggi di cui all'art. **1.A** e **1.C**, sono di seguito specificati:

- a) avere la cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione europea, oppure di altro Stato purché in regola con le norme vigenti in materia di immigrazione;
- b) avere la residenza o l'attività lavorativa prevalente nel territorio regionale;
- c) non essere titolari di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato nel territorio della Regione Toscana o in qualsiasi località extraregionale la cui distanza dal Comune interessato sia inferiore a 50 km. L'adeguatezza dell'alloggio è determinata in applicazione dei parametri di cui alla lettera c) della vigente Tabella A, allegata alla L.R. n. 96/96 e sue successive modificazioni e integrazioni ;
- d) non essere titolari di diritti di proprietà, ivi compresa la nuda proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione su uno o più alloggi, anche sfitti, ubicati in una qualsiasi località del

territorio nazionale il cui valore complessivo sia uguale o superiore a quello determinato ai sensi della lettera d della vigente Tabella A, allegata alla L.R. n. 96/96.

e) avere un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, come definito al successivo comma 4 , calcolato ai sensi del D.Lgs. 31.3.1998 n. 109, non superiore ad Euro 35.000,00. A tal fine, qualora il reddito complessivo familiare sia inferiore all'importo fissato annualmente per la individuazione dei soggetti da considerarsi fiscalmente a carico ai fini IRPEF, il valore ISEE di riferimento è quello del nucleo familiare di origine o il maggiore se trattasi di più soggetti afferenti a distinti nuclei familiari di origine.

f) non avere ottenuto, a qualsiasi titolo, contributi pubblici per l'acquisto, la costruzione o il recupero di alloggi, ovvero non aver ottenuto in qualsiasi parte del territorio nazionale, l'assegnazione in uso, in abitazione, in proprietà o con patto di futura vendita, nonché in locazione, di alloggi costruiti, recuperati o comunque fruienti del concorso o del contributo dello Stato, delle Regioni o di altri Enti pubblici.

10.2. i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare come definito al successivo comma 4 al momento della stipula del contratto di locazione, e, per gli interventi di cui all'art. 1C, anche al momento della presentazione della proposta al Comune competente.

10.3. I requisiti e le condizioni per beneficiare degli alloggi di cui all'art. **1.B** sono definiti sulla base della LR 96/96.

10.4. Ai fini del presente avviso pubblico:

a) si definisce "nucleo familiare" la famiglia anagrafica costituita da una o più persone legate da vincoli di matrimonio , parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi o aventi finalità di reciproca assistenza morale o materiale, aventi dimora abituale nella medesima abitazione come risultante dai registri dell'anagrafe comunale;

b) i coniugi sono considerati appartenenti allo stesso nucleo familiare anche se residenti in abitazioni diverse, tranne nei casi per i quali sia stata pronunciata separazione giudiziale o sia intervenuta l'omologazione della separazione da parte del tribunale o sia intervenuto in proposito un provvedimento dell'autorità giudiziaria;

c) per i soggetti la cui domanda di accesso ai benefici è motivata dalla intenzione di costituire un nuovo autonomo nucleo familiare, l'accertamento dei requisiti soggettivi avviene sempre in forma cumulativa ma prescindendo dai nuclei familiari di originaria appartenenza. A pena di decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione di diritto del contratto di locazione, il nuovo nucleo deve risultare anagraficamente costituito e dimostrato nelle forme di legge entro e non oltre i tre mesi successivi alla data di stipula del contratto;

d) tutti i componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido al pagamento di quanto dovuto per la conduzione dell'alloggio e al rispetto dei vincoli e delle condizioni conseguenti all'ottenimento del beneficio.

10.5. Non costituiscono motivo di esclusione :

a) l'assegnazione di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, a condizione che la stessa sia formalmente risolta al momento della stipula del contratto di locazione e a condizione altresì che l'assegnatario sia in regola col pagamento del canone e non sia incorso in alcuna sanzione prevista dalle norme e da ogni altra disposizione di settore;

b) l'acquisto o l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio che sia stato espropriato o sia stato dichiarato inagibile dalle autorità competenti o perito senza dar luogo a risarcimento del danno;

c) l'aver fruito del contributo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge n. 431/1998.

10.6. L'accesso e la permanenza negli alloggi ottenuti sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false costituiscono motivo di decadenza dal beneficio. Il provvedimento di decadenza è assunto dal Comune competente, è preordinato alla risoluzione di diritto del contratto di locazione e comporta l' inammissibilità della sottoscrizione di un nuovo contratto. Sul soggetto attuatore grava l'obbligo di assumere ogni conseguente adempimento di competenza entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento del provvedimento comunale di decadenza.

Art. 11 Attuazione degli interventi ed erogazione del contributo

11.1 Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della DGR che approva la graduatoria delle proposte ammissibili, e assegna il relativo finanziamento, i soggetti attuatori delle proposte ammesse di cui all'art. **1A** e **1C** devono inoltrare al Comune competente, il progetto definitivo dell'intervento.

11.2 Entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della DGR che approva la graduatoria delle proposte ammissibili, e assegna il relativo finanziamento, i Comuni interessati inoltrano alla Regione Toscana Settore Politiche Abitative i progetti definitivi degli interventi ammessi al finanziamento, comprensivi dei seguenti elaborati:

- planimetria dell'area di intervento, planivolumetrico dell'intervento, schemi grafici con relative indicazioni dimensionali e tipologiche, relazione illustrativa;
- dichiarazione, a firma del responsabile del procedimento del Comune competente, attestante: la conformità degli interventi alle previsioni dei vigenti atti di governo del territorio e strumenti urbanistici,;
- dichiarazione, a firma del Responsabile del procedimento del Comune competente, attestante l'avvenuto accertamento , in capo ai soggetti attuatori, dei requisiti e delle condizioni di cui all' articolo 2;
- Quadro tecnico finanziario e cronoprogramma definitivi.
- Per gli interventi di cui all'art. **1C** convenzione o accordo che regola tutti i rapporti fra il soggetto attuatore e la proprietà.

11.3 Nei 60 giorni successivi alla presentazione del progetto definitivo, la Regione Toscana, verifica la sua congruità rispetto alla proposta ammessa a finanziamento, e alle disposizioni contenute nel presente Avviso Pubblico, approva il progetto definitivo e prenota la relativa somma a favore del soggetto attuatore su apposito capitolo del bilancio regionale.

11.4 L'inizio dei lavori degli interventi deve avvenire entro i 90 giorni successivi al provvedimento regionale di approvazione, fatti salvi i tempi relativi alle procedure di appalto per i soggetti attuatori pubblici, da rendicontare separatamente.

I lavori dovranno avere termine entro 24 mesi dalla data di inizio, fatte salve limitate e motivate proroghe dovute a cause di forza maggiore non imputabili alla condotta del soggetto attuatore, da documentare e inviare alla Regione Toscana debitamente attestata dal Comune competente.

11.5 Per gli interventi di cui all'art. **1A** e **1B** l'erogazione del contributo a favore dei Soggetti attuatori avviene ai sensi della legge 17 febbraio 1992, n. 179 – D.M. 5 agosto 1994 – Contributi di edilizia agevolata, con le modalità previste all'art. 15 commi 1 e 2 dell'Allegato al decreto 5111/2009.

11.6 Per gli interventi di cui all'art. **1C** l'erogazione del contributo a favore dei Soggetti attuatori avviene in due fasi:

- 80% alla comunicazione di inizio dei lavori;
- 20% alla attestazione di fine dei lavori, accompagnata dalla relazione finale sugli esiti della sperimentazione, prevista al successivo art. 12

Art. 12 – Disposizioni finali

12.1 Contestualmente alla attestazione della fine dei lavori, il soggetto attuatore è tenuto a produrre una relazione finale sugli esiti della sperimentazione, per consentire alla Regione Toscana una valutazione complessiva della stessa.

12.2 La relazione finale dovrà mettere in evidenza tutti gli aspetti procedurali, tecnici, operativi, economici, dell'intervento e il relativo grado di criticità, nonché contributi di carattere anche propositivo per consentire una messa a frutto futura dell'esperienza.

12.3 Per quanto non espressamente specificato nel presente Avviso Pubblico, si rinvia alla DGR n. 566 del 11.7.2011, nonché alle normative nazionali e regionali vigenti in materia.